

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA

- SEZ. DI CATANIA -

Motivi aggiunti

nel ricorso iscritto al R.G. 1694/2020

Nell'interesse della

Dott.ssa **MARIA MAGNANO**, nata a RAGUSA, Prov. (RG), il 02/06/1990, residente in GIARRATANA, Prov. RG, CAP 97010, in Via E. DE AMICIS, 76, C.F. MGNMRA90H42H163B; Carta di Identità n. AX0181580, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Molè (C.F. MLOSVT85L10H163H), con studio in 97100 Ragusa in Piazza del Popolo n.1, con domicilio digitale ex art. 25, commi 1-bis e 1-ter, c.p.a. alla PEC salvatore.mole@avvragsusa.legalmail.it indicando altresì il telefax 095/7169876, quali recapiti per ricevere le informazioni relative al presente ricorso

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, Ufficio IX, **Ambito territoriale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

- Istituto d'Istruzione superiore "G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi" Viale dei Platani n. 180 – 97100 Ragusa (RG), quale scuola polo per la Classe di concorso A046, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

- Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" Via Vittorio Emanuele Orlando, 7 97100 Ragusa (RG), quale scuola polo per la Classe di concorso ADMM e ADSS in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

e contro,

quanto al provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti

l'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", Viale Olandri, 19 Codice Fiscale 90006570882 in persona del Dirigente p.t. - rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania - quale istituzione scolastica ove l'aspirante ha stipulato il contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, in tanto in quanto istituzione preposta ai controlli successivi delle dichiarazioni

presentate in fase di partecipazione, all'esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi definitivi all'USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda.

.e nei confronti di

- Bruno Nunzio, C.F. BRNNNZ59C19H163I, nato a Ragusa il 19-3-1959 ed ivi residente in via Ecce Homo n. 112 (Classe di concorso A046);
- Baglieri Simona, C.F. BGLSMN81L53H163L, nata a Ragusa il 13-7-1981 e residente in Santa Croce Camerina (RG) in c.da Canestanco n. 6 (Classe di concorso ADSS);
- Tumino Giusy, C.F. TMNGSY79H69H163W, nata a Ragusa il 29-6-1979 ed ivi residente in via dei Mirti n. 66 (Classe di concorso ADMM);

nonché nei confronti di

tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella (i) graduatoria A046 prima fascia della Provincia di Ragusa, (ii) nella graduatoria ADSS prima fascia della Provincia di Ragusa e (iii) nella graduatoria ADMM prima fascia della Provincia di Ragusa, nei confronti dei quali si propone, come in calce al presente atto, istanza di notificazione per pubblici proclami.

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO

-del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 del 1-9-2020 pubblicato sul sito web dell'Usp di Ragusa in pari data, di approvazione delle graduatorie Provinciali prima fascia per il conferimento delle supplenze delle varie classi di concorso, tra cui la A046, la ADMM e la ADSS, finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto comune e di sostegno, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché degli ulteriori provvedimenti anche di rettifica delle graduatorie, nella parte in cui nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps;

- del provvedimento di rettifica delle graduatorie su posto di sostegno prot. 3643 del 8-9-2020 e prot. 3850 del 18-9-2020 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e

delle abilitazioni non valutate ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps nonché in violazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020;

- del provvedimento di rettifica della graduatoria su posto comune e sostegno prot. n. 3899 del 23-9-2020;

- ove occorra, della nota del Direttore Generale, Ufficio IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27-7-2020 di avviso ai candidati con titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero nella parte in cui riconosce l'inserimento in graduatoria con riserva all'esito del decisum giurisdizionale, in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche

- ove occorra, dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in

prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli prodotti da parte ricorrente.

- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, connesso e/o presupposto.

QUANTO AI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

per l'annullamento,

previa richiesta di idonea misura cautelare

- del Decreto di verifica dei punteggi datato 1-2-2021, senza protocollo, successivamente pervenuto alla ricorrente in data 2-2-2021, reso dall'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", di Modica, quale istituzione scolastica ove l'aspirante ha stipulato il contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, in tanto in quanto, ex art. 8, co. 7 e 8, del D.M. 60/2020, istituzione preposta ai controlli successivi delle dichiarazioni presentate in fase di partecipazione, all'esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi definitivi all'USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda;

- ove reso, del provvedimento adottato dall'USR di Ragusa di validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda;
- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, connesso e/o presupposto.

Nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia per le classi di concorso A046, ADMM e ADSS nella posizione più favorevole, con punteggio rispettivamente pari a 72 punti nella classe di concorso A046 e 83 punti nella medesima GPS classi di concorso ADMM e ADSS correttamente ponderando le abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020.

e per la conseguente condanna

all'inserimento della ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, nella posizione più favorevole rispetto ai punteggi di spettanza ed alle abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020.

IN FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha sottoposto di aver preso parte alle procedure per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo¹, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 60/2020.

In data 5-8-2020, entro i termini di scadenza, la ricorrente ha proposto istanza all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio provinciale di Ragusa, per l'inserimento nella I fascia sia per il posto comune nella classe di concorso A046 che per i posti di sostegno nelle classi ADSS e ADMM.

Quanto all'inserimento nella prima fascia della classe di concorso A046, la ricorrente dichiarava il titolo di abilitazione, riconosciuto con provvedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato con Sentenza n. 4825 del 29-7-2020 reso nel giudizio d'Appello, in cui la ricorrente era parte, iscritto al R.G. 10077/2019.

Nell'istanza veniva altresì autocertificato, tra i requisiti soggettivi, (i) il titolo di specializzazione su sostegno di I° grado, conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del d.lgs 206/2007, conseguito all'esito di un percorso di specializzazione con ammissione

selettiva e numero programmato, (ii) il titolo di specializzazione su sostegno di II° grado, conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del d.lgs 206/2007, conseguito all'esito di un percorso di specializzazione con ammissione selettiva e numero programmato, (iii e iv) ulteriori due titoli di specializzazione conseguiti all'estero per la scuola secondaria di I° e II° grado sul sostegno per gli alunni con disabilità ed (v) diploma di perfezionamento post laurea in materia di difficoltà dell'apprendimento in situazioni di handicap, corrispondente a 60 cfu accademici.

All'esito dell'istruttoria condotta dagli Istituti specificamente individuati per ciascuna classe di concorso (c.d. Scuole "polo"), con provvedimento n. 3490 dell'1-9-2020, venivano pubblicate le graduatorie definitive.

La ricorrente veniva inopinatamente inserita con riserva e le venivano riconosciuti, nelle tre distinte graduatorie di partecipazione, i seguenti (errati) punteggi:

CLASSE A046	CLASSE ADMM	CLASSE ADSS
27 punti (17 ^a posizione)	30 punti (29 ^a posizione)	30 punti (36 ^a posizione)

Palese risultava, quindi, la violazione e l'errata applicazione delle tabelle A/3 e A/7 allegate al D.M. 60/2020, laddove veniva omessa la valutazione delle abilitazioni conseguite all'estero in violazione del decisum del Consiglio di Stato n. 4825/2020.

Prontamente, con note di rettifica del 2-9-2020, la ricorrente sottoponeva gli errori di calcolo commessi dall'Amministrazione, come segue:

- (i) Quanto alla classe di concorso A046 non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/3 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere di punti **72** (di cui 42 punti per l'abilitazione conseguita presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania), ritenuta la portata selettiva del corso, ossia 12 punti per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 punti per la selettività dello stesso), ai quali andavano aggiunti ulteriori 11 punti da attribuire per la votazione di "93/100" riportata dalla ricorrente a fine corso). Ai 53 punti ne andavano poi sommati 18 per le due specializzazioni su sostegno e 1 punto per il Corso di Perfezionamento, per un totale di 72 punti (12+30+11+1+18) e rideterminazione della posizione in graduatoria all'8° posto.

Sottoponeva altresì l'erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

- (ii) Quanto alla classe di concorso ADMM, parimenti, non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/7 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere (nel minimo) di punti **83** (di cui 53 punti per l'abilitazione conseguita nella classe di concorso A046 presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania) e 30 punti per l'abilitazione specifica su sostegno di cui 12 per la portata selettiva del corso e 18 per la votazione riportata di "87/100") e rideterminazione della posizione in graduatoria all'13° posto.

A superiore punteggio dovevano verosimilmente aggiungersi ulteriori 9 punti per l'ulteriore specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di I° grado e punti 1 del il corso di specializzazione.

Sottoponeva altresì l'erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

- (iii) Quanto alla classe di concorso ADSS, altresì, non erano stati adeguatamente valutati i titoli abilitativi esteri e i loro relativi punteggi, secondo quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825/2020. A tal proposito, giusta allegato A/7 (punti A.1. e A.2.) al D.M. 60/2020, il punteggio correttamente spettante, invero, doveva essere (nel minimo) di punti **83** (di cui 53 punti per l'abilitazione conseguita nella classe di concorso A046 presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania) e 30 punti per l'abilitazione specifica su sostegno di cui 12 per la portata selettiva del corso e 18 per la votazione riportata di "87/100") e rideterminazione della posizione in graduatoria all'19° posto.

Al superiore punteggio dovevano aggiungersi ulteriori 9 punti per l'ulteriore specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di I° grado e punti 1 del corso di specializzazione.

Sottoponeva altresì l'erroneo inserimento con riserva, malgrado la definitività del giudizio iscritto al R.G. 10077/2019 del Consiglio di Stato (definito con Sentenza n. 4825/2020).

Le note della ricorrente rimanevano senza riscontro.

Con **Decreto dell'1-2-2021** (senza protocollo), ricevuto in data 2-2-2021, alla ricorrente – senza menzione alcuna né del pronunciamento del Consiglio di Stato ed ancor meno del presente giudizio – **è stato riconfermato il medesimo punteggio, senza alcuna ponderazione dei titoli abilitanti conseguiti e riconosciuti.**

Tanto i punteggi, quanto l'inserimento con riserva, sono illegittimi siccome non rispettano né i criteri di valutazione prestabiliti dalle tabelle su A/3 e A/7 né la portata della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020.

Il Decreto di verifica dei punteggi, quivi impugnato con i presenti motivi aggiunti, è stato reso dall'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", di Modica, quale istituzione scolastica preposta, ex art. 8, co. 7 e 8, del D.M. 60/2020, ai controlli successivi delle dichiarazioni presentate in fase di partecipazione, all'esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi definitivi all'USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda.

Anche tale provvedimento si ritiene illegittimo e se ne chiede l'annullamento per i medesimi motivi del ricorso introduttivo e che di seguito si riportano.

IN DIRITTO

A.

Preliminarmente sulla giurisdizione di Codesto Giudice Amministrativo.

Non si disconosce l'orientamento espresso da Codesto Collegio, tra le altre, con le Sentenze n. 304/2021 e 292/2021 in ordine alla giurisdizione del Giudice ordinario con riguardo alla formazione delle graduatorie docenti (GAE o GPS).

Invero, tali pronunciamenti – in aderenza ai recenti arresti della Cassazione e del Consiglio di Stato – hanno riguardato fattispecie in cui oggetto della contesa era l'errata applicazione tabellare dei punteggi in senso esclusivamente algebrico senza alcuna censura diretta avverso l'O.M. 60/2020.

Nella vicenda a mani, invero, non si lamentano meri errori di calcolo nell'assegnazione dei punteggi, ma un vero e proprio vizio di merito nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo – ancorché limitato all'ambito di una procedura blindata per titoli - relativamente all'omessa ponderazione delle abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con ricadute eterointegrative dell'o.m. 60/2020 laddove contenente disposizioni lesive ovvero interpretato in senso pregiudizievole per la ricorrente con riferimento al riconoscimento diretto delle abilitazioni conseguite.

Causa petendi e petitum, nel caso di specie, orbitano attorno ad una censura diretta avverso l'O.M. 60/2020 nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione e sostenuto dalla stessa difesa erariale che reputano necessaria una ulteriore intermediazione dell'amministrazione su un titolo già validato dal Consiglio di Stato.

Individuabile, quindi, nel caso di specie un potere di tipo pubblicistico a fronte del quale non possono che individuarsi posizioni di interesse legittimo.

Oggetto assorbente della domanda è la censura ricadente sull'atto amministrativo generale (O.M. 60/2020) – laddove inteso ed interpretato in senso preclusivo al riconoscimento automatico delle abilitazioni estere, ritenute valutabili dal Consiglio di Stato – e solo conseguentemente l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in graduatoria.

Pertanto, a sommosso avviso, si ritiene che la giurisdizione spetti a Codesto Giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una censura su un atto amministrativo generale con ricadute sul corretto inserimento in graduatoria con il punteggio di spettanza.

La pretesa della ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria ha incontrato un limite diretto proprio nell'atto generale dell'o.m. n. 60/2020 laddove interpretato in senso preclusivo per gli abilitati esteri. Tale circostanza giustifica l'attribuzione della controversia alla Giurisdizione amministrativa, proprio per effetto del collegamento genetico con un atto di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento con un determinato punteggio e la cui cognizione rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo.

Consapevole di tale impostazione, la difesa erariale non ha sollevato il difetto di giurisdizione, ma ha argomentato in ordine alla necessità di un espresso riconoscimento del titolo estero, invero già ottenuto in forza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29-7-2020 (con la richiesta in primo grado di condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti).

La Sentenza del Consiglio di Stato, invero, nella sua chiarissima portata decisoria, è annoverabile nel genus delle sentenze autoesecutive, la quale, mercè l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato (il diniego del riconoscimento del titolo abilitante estero) produce il soddisfacimento

dell'interesse del ricorrente senza necessità di ulteriore intermediazione dell'attività amministrativa che, a tal proposito, avrebbe come unica conseguente un inutile aggravamento del procedimento.

In tal senso, il comportamento dell'amministrazione si è connotato come illegittimo per violazione ed elusione di giudicato: (i) violazione di giudicato in tanto in quanto i nuovi atti emanati dall'amministrazione (ossia le graduatorie) riproducono i medesimi vizi già censurati avanti il Consiglio di Stato, ponendosi in contrasto con le precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice d'appello che prescriveva un pacifico automatismo nel riconoscimento dei titoli di formazione, mentre si configura (ii) l'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato (inserendo con riserva la ricorrente in graduatoria di prima fascia), lo ha sostanzialmente aggirato mancando poi di riconoscere il punteggio spettante.

Il riconoscimento automatico dei titoli abilitativi esteri è stato riconosciuto anche dal TAR Lazio che, variando il proprio orientamento, ha aderito ai contenuti delle sentenze nn. 1198/2020 e 2495/2020 del Consiglio di Stato, come peraltro già effettuato recentemente con altre pronunce rese in tal senso (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza *Bis*, *ex multis*, nn. 4709/2020 e 4772/2020).

Con una recentissima Sentenza del 9-12-2020 n. 13207, il TAR Lazio ha ulteriormente confermato l'automaticità del valore abilitante dei titoli esteri (ancor più nella vicenda a mani in cui vi è stata una specifica statuizione del Consiglio di Stato).

Or, con nota n. 16799 del 27-7-2020 l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Affari Legali - ha diramato una chiarissima nota con cui i candidati in possesso del titolo di abilitazione conseguito in Romania, che sono stati inseriti con riserva in attesa di una disposizione giurisdizionale “*saranno immessi in ruolo con clausola risolutiva*” ovvero con riconoscimento automatico e senza alcuna necessità di alcun adempimento per il caso di accoglimento del gravame proposto. Tuttavia la ricorrente si trova ancora inserita con riserva nonostante il giudicato del Consiglio di Stato.

B.

SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DEL TITOLO ABILITANTE.

VIOLAZIONE DEL DECISUM GIURISDIZIONALE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4825/2020. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DELLE TABELLE MINISTERIALI ALLEGATE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE NUMERO 60/2020 RIFERITA ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE.

La ricorrente in data 21-9-2019 aveva inoltrato al MIUR una specifica “*richiesta di equivalenza del titolo di studio*” conseguito all'estero ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 3 dell'art. 38 del D.lgs 165/2001 (in atti).

Invero, con avviso pubblico n. 5636/2019 del 2-4-2019 il MIUR comunicava che i titoli conseguiti in Romania non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Indi, la ricorrente – con azione collettiva - chiedeva al TAR Lazio, con ricorso iscritto al R.G. 6986/2019, l'annullamento dell'avviso di rigetto MIUR n. 5636/2019 del 2-4-2019 e dei decreti individuali di rigetto successivamente comunicati ai singoli aspiranti docenti.

Col medesimo ricorso, veniva chiesto (i) l' accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, come risulta dalla certificazione delle competenze, ottenuta in conformità all'art.13 co.1 lett.b) della Direttiva n.55/2013, agli art.19 (livelli di qualifica) e 20 (titoli di formazione assimilati) del D.Lgs.n.206/2007 ed in ottemperanza al titolo III “libertà di stabilimento” art.16-22 del medesimo decreto attuativo della direttiva comunitaria. Veniva altresì richiesto al TAR (ii) l'accertamento del diritto all'accesso alla professione docente in Italia già riconosciuto in Romania, con la condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione dei relativi provvedimenti in relazione alle istanze dei ricorrenti e finalizzate al riconoscimento della professione docente in Italia ai sensi degli art.16 e ss. del D.lgs.n.206/2007.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso con Sentenza n. 11774/2019 che veniva appellata avanti il Consiglio di Stato con ricorso iscritto al R.G. 1007/19. Con Sentenza n. 4825/2020, il Giudice d'Appello definiva il giudizio statuendo che: “*In linea di fatto non appare contestato che l'odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro*

*verso, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania [...]. Le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere **in modo automatico** i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno".*

La Sentenza del Consiglio di Stato, nella sua chiarissima portata decisoria, è annoverabile nel genus delle sentenze autoesecutive, la quale, mercè l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato (il diniego del riconoscimento del titolo abilitante estero) produce il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente senza necessità di ulteriore intermediazione dell'attività amministrativa che, a tal proposito, avrebbe come unica conseguente un inutile aggravamento del procedimento.

In tal senso, il comportamento dell'amministrazione si connota illegittimo per violazione ed elusione di giudicato: (i) violazione di giudicato in tanto in quanto i nuovi atti emanati dall'amministrazione (ossia le graduatorie) riproducono i medesimi vizi già censurati avanti il Consiglio di Stato, ponendosi in contrasto con le precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice d'appello che prescriveva un pacifico automatismo nel riconoscimento dei titoli di formazione, mentre si configura (ii) l'elusione del giudicato laddove l'amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato (inserendo con riserva la ricorrente in graduatoria di prima fascia), lo ha sostanzialmente aggirato mancando poi di riconoscere il punteggio spettante.

Il riconoscimento automatico dei titoli abilitativi esteri è stato riconosciuto anche dal TAR Lazio che, variando il proprio orientamento, ha aderito ai contenuti delle sentenze nn. 1198/2020 e 2495/2020 del Consiglio di Stato, come peraltro già effettuato recentemente con altre pronunce rese in tal senso (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza Bis, *ex multis*, nn. 4709/2020 e 4772/2020).

Con una recentissima Sentenza del 9-12-2020 n. 13207, il TAR Lazio ha ulteriormente confermato l'automaticità del valore abilitante dei titoli esteri (ancor più nella vicenda a mani in cui vi è stata una specifica statuizione del consiglio di Stato) laddove *“una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita*

in Italia e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania il diniego al richiesto riconoscimento non pare potersi appuntare [...], posto che si porrebbe "in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo AUTOMATICO i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti", a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ex multis, C.G.U.E. n. 675 del 2018) (TAR Lazio, 13207/2020).

In altri termini, *"una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all'insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d. "Adeverintia", non può negarsene il riconoscimento nell'ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell'Unione Europea" (TAR Lazio, 13207/2020).*

A venire in rilievo, nel caso di specie, come anche precisato dal giudice di appello amministrativo, è l'art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente del 2005, dove al comma 1 statuisce: *"Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro".* Ulteriormente, il terzo comma precisa come: *"Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)".*

Non solo.

Con nota n. 16799 del 27-7-2020 l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Affari Legali - ha diramato una chiarissima nota con cui i candidati in

possesso del titolo di abilitazione conseguito in Romania, che sono stati inseriti con riserva in attesa di una disposizione giurisdizionale “*saranno immessi in ruolo con clausola risolutiva*” ovvero sia con riconoscimento automatico e senza alcun necessità di alcun adempimento per il caso di accoglimento del gravame proposto.

C.

SUL PUNTEGGIO CORRETTAMENTE SPETTANTE ALLA RICORRENTE.

In disparte l’inserimento con riserva, i titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nella domanda di inserimento nelle graduatorie, così come pacificamente riconosciuto anche dalle difese dell’Amministrazione – non sono stati valutati correttamente con riguardo alla predeterminazione chiara dei punteggi siccome risultante dalle Allegate tabelle A/3 ed A/7 all’ O.M. 60/2020.

C.1

Segnatamente, **per quanto riguarda la classe A046** alla ricorrente è stato assegnato un punteggio di 27 punti in luogo dei 72 punti correttamente spettanti in base all’**ALLEGATO A/3**.

Invero, per come risultante dalla sezione A.2 lett. e) “**Per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero**, validi quali abilitazioni nel paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di **12 punti per ogni anno di durata** legale dello stesso **e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato**”: indi, considerata la durata annuale del corso di abilitazione estera e la natura del corso a numero programmato e selettivo, sommano punti 42 (12+30). A tali 42 punti devono aggiungersi poi ulteriori **11 punti per la votazione riportata (di 93/100)** in riferimento agli scaglioni previsti dalla sezione A.1.

Alla ricorrente spettano inoltre **18 punti per le due specializzazione su sostegno**, valevoli 9 punti ciascuna ai sensi della sezione B.5 recante “*Titolo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, **per ciascun titolo**”.*

Infine, spetta un ulteriore singolo punto (1), ai sensi della sezione B.15 recante “*Diploma di perfezionamento [...]*” in ragione del dichiarato possesso del Corso perfezionamento CPSH “*Difficoltà dell’apprendimento in situazioni di handicap e integrazione scolastica*”.

Sommano un totale di 72 punti per la classe A046 (53 per abilitazione + 18 per specializzazioni su sostegno + 1 per diploma di perfezionamento).

C.2

Per quanto riguarda, invece le classi ADMM e ADSS, alla ricorrente è stato assegnato un punteggio di 30 punti per ciascuna classe in luogo degli **83 punti correttamente spettanti per ciascuna classe** in base all'ALLEGATO A/7.

Invero, in riferimento alla sezione B.1 lett. b) recante “*Abilitazione [...] per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2*” spettano alla ricorrente **53 punti per l’abilitazione nella classe A046** (cioè 42 punti in riferimento alla sezione A.2 lett. e) della tabella A/3 + 11 punti per la sezione A.1 in riferimento al voto di abilitazione).

Ulteriori 30 punti spettano per la specifica abilitazione estera su sostegno nelle scuole di secondo grado (ossia 12 punti in base a quanto stabilito dalla sezione A.2 della richiamata tabella A/7 + **18 punti per la votazione riportata (di 87/100)** in riferimento agli scagioni previsti dalla sezione A.1).

Devono poi attribuirsi ulteriori 9 punti in riferimento alla specializzazione estera così come previsti dalla sezione B.11 recante “*Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado, per ciascun titolo*”.

Infine, spetta un ulteriore singolo punto (1), ai sensi della sezione B.15 recante “*Diploma di perfezionamento [...]*” in ragione del dichiarato possesso del Corso perfezionamento CPSH “*Difficoltà dell’apprendimento in situazioni di handicap e integrazione scolastica*”.

Sommano un totale di 83 punti per ciascuna delle classi di sostegno ADMM e ADSS (53 per abilitazione + 30 per specializzazioni su sostegno secondo grado + 9 per specializzazioni su sostegno primo grado + 1 per diploma di perfezionamento).

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria della ricorrente:

CLASSE A046	CLASSE ADMM	CLASSE ADSS
Da 27 punti (17 ^a posizione) a 72 punti (8 ^a posizione)	Da 30 punti (29 ^a posizione) a 83 punti (13 ^a posizione)	Da 30 punti (36 ^a posizione) a 83 punti (19 ^a posizione)

Il principio enunciato dal Consiglio di Stato è stato confermato anche dal TAR Lazio, con la Sentenza n. 9459/2020, che ha inteso “uniformarsi al recente

*orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che: “- invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere **in modo automatico** i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia; - l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati. - in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo **automatico** i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675); - per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative,*

regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).” Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

II.

VIOLAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEL DECISUM DEL CONSIGLIO DI STATO. VIOLAZIONE DELL’ART 3 DELLA LEGGE 241/90 DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nonostante la definitività della pronuncia, la ricorrente – in disparte dall’errato punteggio – continua ad essere inserita in graduatoria con “riserva”. Già con nota dell’Ufficio IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27-7-2020, l’Ufficio scolastico regionale dava espresso avviso ai candidati con titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito all’estero dell’inserimento in graduatoria con riserva (solo) all’esito del *decisum* giurisdizionale. Definito il giudizio, quindi, l’inserimento in graduatoria merita definitività.

In tal senso, “*La sentenza di accoglimento di un’azione di annullamento, in definitiva, reca in sé un valore di accertamento costitutivo, in quanto, oltre all’annullamento dell’atto impugnato, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l’Amministrazione non può riprodurre il provvedimento con gli stessi vizi e deve tenere conto nel riesercizio del potere delle prescrizioni contenute nella sentenza, tanto che l’atto ripetitivo di quello annullato o adottato in contrasto con le prescrizioni*

conformative della sentenza contiene un vizio ulteriore, vale a dire quello di violazione o elusione del giudicato, e non a caso, l'art. 21-septies, L. n. 241 del 1990, qualifica nullo il provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 10/06/2020, n. 6284).

Or, la ricorrente, al fine di evidenziare l'errore aveva proposto formale reclamo e richiesta di rettifica in autotutela. L'istanza non è stata riscontrata. Il punteggio attribuito dall'Amministrazione così come anche l'inserimento con riserva, non sono supportati da alcuna argomentazione logica.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "*...Dalla lettura della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...*"

DOMANDA CAUTELARE

Si ritiene che il ricorso ed i presenti motivi aggiunti sono assistiti dal prescritto *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

Orbene, una decisione che pervenga all'esito della fase di merito slitterebbe oltre l'estate 2021, periodo in cui vengono avviate le procedure per le nuove assegnazioni delle supplenze.

Le graduatorie provinciali GPS, infatti, sono utilizzate per il conferimento di incarichi di supplenza in favore di soggetti precari. Il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità di essere convocata per la stipula di contratti a tempo determinato; al contrario lo slittamento di numerosissime posizioni in graduatoria determinerà per l'istante l'impossibilità di prendere servizio come docente di prima fascia ovvero lavorare in una sede disagiata e distante dalla propria sede lavorativa. L'istante, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto

opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria, per l'anno scolastico 2021/2022.

Si insiste, pertanto, per la concessione di un provvedimento cautelare ovvero per la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del D.lgs 104/2010. Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.

IN VIA CAUTELARE,

- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati anche con motivi aggiunti e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente, con riserva all'esito del merito di questo giudizio, il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria: CLASSE A046, 72 punti (8^a posizione), Classe ADMM, 83 punti (13^a posizione), Classe ADSS, 83 punti (19^a posizione) correttamente ponderando le abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020.

NEL MERITO,

- annullare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria come indicato in ricorso e cioè CLASSE A046, 72 punti (8^a posizione), Classe ADMM, 83 punti (13^a posizione), Classe ADSS, 83 punti (19^a posizione) correttamente ponderando le abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020..

Condannare l'Amministrazione, in caso di mancata immediata e utile riammissione della ricorrente al procedimento, al risarcimento del danno. Emettere ogni coerente statuizione, anche su spese e compensi.

L'importo del contributo unificato non è dovuto in quanto i presenti motivi aggiunti non variano né ampliano né il *petitum* né la *causa petendi*.

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 41, QUARTO COMMA E 52, SECONDO
COMMA DEL CPA.**

L'elevato numero di potenziali controinteressati, e precisamente i soggetti inseriti in posizione superiore, i quali verrebbero scavalcati dalla ricorrente, determina la necessità di avanzare istanza al Presidente affinché questi autorizzi la notifica per

Avv. Salvatore Molè

pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente o nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportune ovvero necessarie.

Ragusa-Catania, 2-4-2021

Avv. Salvatore Molè